

RIFORMA DEL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA

L'OBBLIGO DI ADEGUATI ASSETTI RIMANE AL CENTRO

Il Legislatore è intervenuto nuovamente a modificare la normativa in materia di Crisi d'impresa, introducendo la **c.d. transazione fiscale** (o anche detta tregua fiscale) anche nelle procedure non concorsuali dirette al risanamento dell'impresa. Lo scopo del Legislatore è quello di introdurre degli importanti **vantaggi** per l'impresa che, seppur in difficoltà economica, intenda intraprendere un percorso stragiudiziale per estinguere le proprie posizioni debitorie. Per raggiungere tale obiettivo, il Governo ha inteso dare maggior importanza all'attività d'impresa e alla continuità aziendale, piuttosto che agli interessi economici dell'Agenzia delle Entrate e delle banche che, in tali occasioni, sono tenute a fare un passo indietro.

Per tali finalità sono in corso di approvazioni due grandi novità aventi ad oggetto le misure con impatto fiscale per le imprese in difficoltà: il D.lgs. correttivo del Codice della Crisi d'impresa e più decreti legislativi in attuazione dell'art. 9 della legge 111/2023 (delega per la riforma fiscale).

Più nel dettaglio ecco le principali novità del correttivo al Codice della crisi:

- Introduzione, anche nella **composizione negoziata**, della riduzione e/o dilazione dei debiti fiscali (compresa l'IVA), ma non i tributi UE e degli enti locali, e sono altresì esclusi i debiti contributivi;
- Introduzione, anche nei **piani di ristrutturazione**, della transazione fiscale, senza cram down;
- Introduzione, anche per gli **accordi di ristrutturazione**, della tregua fiscale, non solo per i tributi e relativi accessori, ma anche per i contributi. Tuttavia le condizioni per l'omologazione forzata sono molto stringenti.

Anche nel D.lgs. correttivo del Codice della Crisi, già approvato dal Consiglio dei Ministri in data 10 giugno 2024, è stata confermata **la centralità dell'obbligo in capo agli amministratori di società di istituire un assetto organizzativi, amministrativo e contabile adeguato alla natura e dimensioni dell'impresa.**

Con tale riforma gli adeguati assetti avranno una fondamentale importanza per **le banche** che inizieranno **a subordinare** la partecipazione a percorsi di risanamento **all'effettiva sussistenza di un adeguato assetto.**

Sussiste pertanto una stretta connessione tra **l'obbligo di adozione di adeguati assetti** e il **mondo finanziario-bancario** che, da un lato riconosce prestiti/finanziamenti soltanto a quelle aziende strutturate e, dall'altro, permette l'accesso a procedure di risanamento soltanto a chi dimostri di essere adeguato.

Detto in altri termini il Legislatore, anche lo riforma in esame, ha chiaramente manifestato la volontà di **"aiutare" soltanto le imprese che siano organizzate** e nelle quali siano stati predisposti gli adeguati assetti. Pertanto, soltanto queste aziende, potranno beneficiare di un concreto aiuto da parte di banche e Agenzia delle Entrate.

Oltre a ciò, anche la riforma, evidenzia che l'unico modo di evitare **una responsabilità personale** degli amministratori (organo gestorio) e dei sindaci (organo di controllo) è quello di adottare adeguati assetti. Infatti, in caso contrario, qualora dall'omessa adozione di tali strutture, derivi un danno a determinati soggetti, quest'ultimi potranno richiedere il relativo pagamento agli amministratori e sindaci. Con il nuovo correttivo è stato previsto **l'esonero della responsabilità di sindaci e revisori legali**, qualora provvedano tempestivamente (entro 60 giorni dalla conoscenza delle condizioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) ad informare l'organo amministrativo. E' tuttavia evidente che, qualora la società non adeguatamente strutturata, non sarà possibile per gli stessi procedere alla segnalazione tempestiva.